

Modello di società europea

Corso di Diritto Commerciale Comparato

Università degli Studi di Milano

Prof. Avv. Federica De Robertis



Cos'è l'Unione Europea

L'UE è l'unione economica e politica tra 28 (?) Stati Membri.

Organizzazione internazionale

Inner Six:

Trattato di Parigi del 1951 CECA

Comunità economica europea con il Trattato di Roma del 25 marzo 1957

Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)

Fonti UE

Diritto primario -> Trattati

Diritto derivato -> Regolamento UE

-> Direttiva UE

DIRITTO SOCIETARIO EUROPEO

Fonte legislativa -> Direttiva (UE) 2017/1132 parzialmente codificato

Base giuridica -> artt. 49, 50, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera g), 54 secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

Articolo 54

“Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri”.

Obiettivi

L'armonizzazione del diritto societario è tesa alla promozione della realizzazione della libertà di stabilimento e attuare la libertà di impresa -
> art. 16 Carta dei diritti fondamentali dell'UE

Libera circolazione di persone, servizi e capitali si considera esteso alle imprese.

Situazione attuale

24 milioni di imprese nell'UE di cui l'80% sono società a responsabilità limitata -> il 98%-99% di queste sono PMI

A livello europeo sono presenti 28 differenti diritti societari nazionali applicati sia con riferimento alle società locali / sia con riferimento alle società straniere in contrasto della libertà di stabilimento delle imprese (crf. art. 54 co.1 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).



Sistematizzazione della normativa UE

Attività di sistematizzazione della normativa europea in materia di diritto societario abrogando le Direttive n. 82/891/CEE, n. 89/666/CEE, n. 2005/56/CE, n. 2009/101/CE, n. 2011/35/UE e n. 2012/30/UE.

A favore di un progetto di armonizzazione

Obblighi comuni minimi

Norme minime per la tutela degli interessi degli azionisti

OPA per SPA

fusioni e scissioni, norme minime applicabili alle srl con socio unico

pubblicità di imprese

Armonizzazione delle norme nazionali



Persone giuridiche dell'UE

Le norme sulle persone giuridiche europee sono applicabili in tutta l'UE e coesistono con quelle nazionali

Principali argomenti

Costituzione delle società di capitali

Registri di imprese

Succursali di società basate in uno Stato membro diverso da quello di costituzione

Capitale sociale ed alla modifica della sua consistenza

Fusione - scissione

Costituzione delle società di capitali

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE DA FORNIRE NELLO STATUTO O NELL'ATTO COSTITUTIVO

Art. 3 “lo statuto o l’atto costitutivo delle società contengono almeno le seguenti indicazioni: a) il tipo e la denominazione della società; b) l’oggetto sociale; c) se la società non ha un capitale autorizzato, l’importo del capitale sottoscritto; d) se la società ha un capitale autorizzato, il suo importo e l’importo del capitale sottoscritto al momento della costituzione della società o dell’ottenimento dell’autorizzazione a iniziare l’attività.. omissis,..; e) nella misura in cui non siano disciplinate dalla legge, le norme relative al numero e alle modalità di designazione dei membri degli organi incaricati della rappresentanza nei confronti dei terzi, dell’amministrazione, della direzione, della vigilanza o del controllo della società, nonché le norme relative alla ripartizione delle competenze di tali organi; f) la durata delle società, se quest’ultima non è costituita a tempo indeterminato”

Alcuni articoli

Art. 9 Atti degli organi sociali e rappresentanza della società

- *Gli atti compiuti dagli organi sociali obbligano la società nei confronti dei terzi, anche quando tali atti sono estranei all'oggetto sociale, a meno che eccedano i poteri che la legge conferisce o consente di conferire ai predetti organi.*
- *Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che la società non sia obbligata, quando tali atti superano i limiti dell'oggetto sociale, se essa prova che il terzo sapeva che l'atto superava detti limiti o non poteva ignorarlo, considerate le circostanze, essendo escluso che la sola pubblicazione dello statuto basti a costituire tale prova.*
- *Anche se pubblicate, le limitazioni dei poteri degli organi sociali che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi.*
- *Se la legislazione nazionale prevede che il potere di rappresentare la società possa, in deroga alle norme di legge in materia, essere attribuito dallo statuto a una sola persona o a più persone che agiscono congiuntamente, la stessa legislazione può stabilire che tale disposizione statutaria sia opponibile ai terzi, sempreché essa concerna il potere generale di rappresentare la società; l'opponibilità ai terzi di una siffatta disposizione statutaria è disciplinata dall'articolo 16.*

Dir.2017/1132 Costituzione di società di capitali

Articolo 10 forma dell'atto costitutivo e dello statuto della società

“in tutti gli Stati Membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto delle società e le loro modifiche devono rivestire la forma dell'atto pubblico”



CREAZIONE DI UN REGISTRO CENTRALE DELLE IMPRESE

Armonizzazione sulle informazioni delle imprese

Obblighi di pubblicità che attengono gli stessi elementi per ciascun Stato membro crf. articolo 14 (es. atto costitutivo, statuto, nomina e cessazione funzioni delle persone che rappresentano le società di fronte a terzi, trasferimento sede sociale etc.)

In ciascuno Stato membro è costituito un fascicolo presso un registro centrale o presso il registro delle imprese per ogni società iscritta
Interconnessione tra i registri di ciascuno Stato membro crf. articolo 16.

L'obiettivo è quello di interconnettere i registri nazionali con quello centrale europeo.

Sistema di Interconnessione dei Registri delle Imprese Unionali (Business Registers Interconnection System-BRISS)

- ❑ Con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 8 giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2017, si è dato attuazione a quanto previsto dalla Direttiva 2012/17/UE in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese degli Stati membri dell'Unione Europea.
- ❑ Per quanto esposto in precedenza, si renderà necessaria una revisione delle disposizioni del decreto in conseguenza delle modifiche apportate al sistema di interconnessione dei registri dalla Direttiva UE 2017/1132, che ha abrogato la Direttiva UE 2012/17/UE.
- ❑ Ad ogni buon conto, la nuova direttiva del 2017 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, fa salve le previsioni di cui alla Direttiva 2012/17/UE come attuata dagli ordinamenti interni entro i termini originariamente previsti, e, per altro verso, ne amplia i contenuti.

... continua

- Per quanto attiene alle fusioni transfrontaliere, si segnala, infine, l'obbligo per i registri interconnessi di procedere alla cancellazione delle società partecipanti all'operazione contestualmente all'assunzione di efficacia della stessa operazione straordinaria, su notifica del registro in cui è iscritta la società derivante dalla fusione

PORTALE COMMISSIONE EUROPEA

le informazioni sulle società di capitali registrate nei registri di questi paesi attraverso il portale della Commissione europea al link seguente:

https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_at_european_level-105-it.do?init=true.

Succursali di società di altri Stati membri

Obbligo di pubblicità afferente:

Indirizzo della succursale

Indicazione dell'attività della succursale

Denominazione e il tipo di società e la denominazione della succursale se questa non corrisponde a quella della società

Nomina, cessazione dalle funzioni e le generalità delle persone che hanno il potere di impegnare la società nei confronti di terzi e di rappresentarla in giudizio

Chiusura della succursale

Etc.

Norme per l'aumento e la riduzione del capitale

Art.li 68 – 86

Il capitale nelle Spa non potrà essere inferiore a 25 mila euro
Gli aumenti di capitale sono decisi dall'assemblea.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

L'operato degli organi societari della s.p.a. saranno in grado di vincolare la società indipendentemente da questioni relative alla validità della nomina degli organi stessi e indipendentemente dall'estraneità degli atti da questi posti in essere rispetto all'oggetto sociale.

Fusione e scissione

Gli Stati membri disciplinano, per le società regolate dalla propria legislazione nazionale, la fusione mediante l'incorporazione in una società di una o più società e la fusione mediante la costituzione di una società nuova.

Fusione mediante incorporazione

Fusione mediante costituzione di nuova società

Se manca un controllo preventivo di legittimità -> verbali delle assemblee dei soci che deliberano la fusione dovranno essere redatti per atto pubblico

Link utile

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1132&from=IT>

Regolamento n. 2157/2001

Favorire l'integrazione europea

Soluzione distinta e alternativa a quella del riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia societaria.

Le norme di uno Statuto di una SE possono più liberamente modellarsi secondo le esigenze dei soci, di quelle di uno Statuto di una società per azioni nazionale



Considerando 29

La SE = una soluzione del tutto distinta e alternativa a quella del riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia societaria.

Principio di sussidiarietà e proporzionalità – art. 5 del Trattato UE

Modello di Statuto -> poi nell'ordinamento di ogni Stato membro viene completato dalla normativa di diritto societario nazionale.

Continua...

Art. 1 “Nel territorio della Comunità possono essere costituite società in forma di società per azioni europea (Società europea, in seguito denominata SE), nell’osservanza delle condizioni e modalità previste dal presente regolamento”

La società si costituisce sul territorio secondo la denominazione latina “societas europaea” (SE) è una società per azioni

Società di secondo grado

Imprese di almeno 2 Stati Membri che intendono costituire una SE:

Fusione

Creazione di una holding

Creazione di una affiliata comune

Trasformazione in SE di una società preesistente

SE attualmente costituite in Europa

Non è possibile stabilire con precisione il numero di SE che finora sono state costituite.

- Difficoltà di accesso ai registri nazionali e all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
- Inaccessibilità dei registri nazionali

Allo stato attuale risultano registrate circa 2.500 SE negli stati membri UE, di cui solamente 2 in Italia.

Continua...

Articolo 10.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento. Una SE è trattata in ciascuno Stato membro come una società per azioni costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale.

costituzione

La costituzione di una SE è disciplinata dalla legislazione applicabile alle società per azioni dello Stato in cui la SE stabilisce la sua sede sociale

La SE acquisisce personalità giuridica a decorrere dalla data della sua iscrizione nel registro

Acronimo SE

Articolo 11.

La SE deve far precedere o seguire la sua denominazione sociale dalla sigla “SE”.

La sigla “SE” può figurare soltanto nella denominazione sociale delle SE.

Tuttavia, le società o altre entità giuridiche registrate in uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, nella cui denominazione sociale figuri la sigla SE, non sono tenute a modificare la loro denominazione sociale.

costituzione

Art. 15

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la costituzione di una SE è disciplinata dalla legislazione applicabile alle società per azioni dello Stato in cui la SE stabilisce la sua sede sociale.

Art. 16

La SE acquisisce la personalità giuridica a decorrere dalla data della sua iscrizione nel registro previsto dall'articolo 12.

Qualora siano stati compiuti degli atti in nome della SE prima della sua iscrizione conformemente all'articolo 12 e la SE non assuma dopo l'iscrizione gli obblighi che derivano da tali atti, le persone fisiche, le società o le altre entità giuridiche che li hanno compiuti ne sono responsabili solidalmente e illimitatamente, salvo convenzione contraria.

trasformazione

Art. 37

... la trasformazione di una società per azioni in SE non dà luogo allo scioglimento né alla costituzione di una nuova persona giuridica.

L'unica che non presuppone l'esistenza e l'unione di più imprese già esistenti.

Vicenda modificativa di un'organizzazione societaria già esistente.

Presupposti

- . Avere la sede e l'amministrazione centrale in Europa
- . Avere da almeno 2 anni un'affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro.

Continua...

Redazione del progetto di trasformazione e di una relazione ad opera dell'organo di direzione o di amministrazione della società in questione ove emergano gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione e le conseguenze derivanti dall'adozione della forma della SE per azionisti e lavoratori.

Modello monistico / dualistico

Armonizzazione in materia di adempimenti pubblicitari.

struttura

Articolo 38

La SE comprende:

Un'assemblea generale degli azionisti

Un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza (sistema dualistico) o un organo di amministrazione (sistema monistico) a seconda della scelta adottata. Crf. articolo 38

Link utile

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R2157&from=IT>

Costituzione di società

- La prima direttiva del Consiglio (68/151/CEE) risale al 1968 ed è stata più volte modificata (più recentemente dalla direttiva 2012/17/UE e dalla direttiva (UE) 2017/1132). Si applica a tutte le società per azioni e le società a responsabilità limitata.
- Una seconda direttiva del Consiglio (77/91/CEE del 1976, sostituita dalla direttiva 2017/1132/UE) riguarda solamente le società per azioni: in virtù delle sue disposizioni, la costituzione di tali società richiede un capitale sociale autorizzato minimo (attualmente 25 000 EUR) concepito come garanzia per i creditori e contropartita della responsabilità limitata dei soci.

Funzionamento di società fuori UE

L'11 direttiva sul diritto delle società (89/666/CEE, quale modificata) introduce requisiti di pubblicità per le succursali estere delle imprese.

La direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi introduce norme fiscali neutre nei riguardi della concorrenza per i raggruppamenti di società di Stati membri diversi.

La direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto mira a stabilire orientamenti minimi per lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto dei titoli delle società disciplinate dalle leggi di uno Stato membro.

Essa stabilisce norme minime per le offerte pubbliche di acquisto o i cambiamenti nel controllo delle società e mira a tutelare gli azionisti di minoranza, i lavoratori e altre parti interessate. La direttiva 2012/17/UE

Direttiva 56/2005/CE

Facilita le fusioni transfrontaliere delle società di capitali nell'UE

Il trasferimento della sede legale di una società a responsabilità limitata da uno Stato membro all'altro e la sua fusione o divisione costituiscono aspetti intrinseci della libertà di stabilimento sancita dagli articoli 49 e 54 TFUE (sentenza Cartesio della Corte di giustizia dell'Unione europea)

Principi per le fusioni transfrontaliere

il **progetto comune di fusione transfrontaliera**, ad esempio le denominazioni e le sedi statutarie delle società che partecipano alla fusione e quelle previste per la società derivante dalla fusione, compresa la pubblicazione di tale progetto;

la preparazione di una **relazione** da parte della direzione delle società che partecipano alla fusione, nella quale se ne illustrano gli aspetti giuridici ed economici e le conseguenze a vantaggio di soci e lavoratori;

la redazione di una **relazione di esperti indipendenti** sulle conseguenze della fusione;

l'**approvazione da parte dell'assemblea generale** delle società che partecipano alla fusione del progetto comune.

lavoratori

Per quanto riguarda i **diritti di partecipazione dei lavoratori**, il principio generale prevede l'applicazione della legislazione nazionale che regola la società derivante dalla fusione transfrontaliera.

Principi posti dalla Direttiva 2005/56

Archetipo del modello tedesco - Mitbestimmung (cogestione) quale forma di governance della società attraverso la partecipazione dei lavoratori

3 differenti regimi di partecipazione dei lavoratori

1. Cogestione paritaria = maggiore influenza ai lavoratori sulle decisioni della società
2. Cogestione quasi paritaria = i dipendenti possono nominare metà dei membri del consiglio di vigilanza
3. Cogestione minoritaria = i lavoratori possono nominare un terzo dei membri del consiglio di sorveglianza

Esempi dei singoli Stati membri

Stati che non adottano alcuna forma di cogestione: Belgio, Cipro, Estonia, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania e Regno Unito.

Stati ove la partecipazione è esercitabile in un numero assai limitato di società (pubbliche o privatizzate): Francia, Grecia, Irlanda, Malta, Polonia Portogallo e Spagna.

Stati che prevedono livelli alti di partecipazione: Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Slovacchia e Slovenia.

Link utile

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0056&from=IT>

Direttiva 2001/86/CE

La Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001 completa la disciplina della SE disciplinando le modalità di partecipazione.

“coinvolgimento dei lavoratori” nella gestione, intendendosi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e la partecipazione.

Procedure di negoziazione

“contrattare” con i lavoratori le modalità del loro coinvolgimento

“procedure di negoziazione”

indispensabile, perché in mancanza non sarà possibile iscrivere la SE al registro delle imprese, e ciò vuol dire che non sarà possibile costituirla.

Link utile

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0086&from=IT>